



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 689/2019	R.G.
N. 33/2020	R. Sent.
N.	Repert.
N. 157/2020	Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI

Il giudice, avv. Mariano Nicola Gerardo ORENGA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 689/2019 del Ruolo Generale per l'anno 2019,
vertente

TRA

- **TOCCI Roberta**, elettivamente domiciliata in Castrovillari (CS), Via Padre Francesco Russo, presso lo studio dell'Avv. Annarita BIFANO, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

-opponente-

E

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Piazza Vittorio Veneto n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco ZUCCHERMAGLIO e Cristina VANNUCCI dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-opposto-

- **AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE**, Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14;

-opposta contumace-

OGGETTO: Opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

CONCLUSIONI: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., TOCCI Roberta proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo n. 0005631/2012 e n. 0003100/2012, relativi alle cartelle di pagamento n. 03420120051453630000 e n. 03420120022659820000, emesse dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza, per conto del Comune di Sesto Fiorentino. L'opponente premetteva che il ruolo n. 0005631/2012 aveva ad oggetto un credito di € 205,29 ed il ruolo n. 0003100/2012 riguardava un credito di 402,60, entrambi relativi a sanzioni amministrative applicate dalla Polizia Municipale per violazioni del C.d.S. commesse nel 2010. Tra gli altri motivi, la sig.ra TOCCI deduceva l'estinzione dei crediti in questione per intervenuta prescrizione ex artt. 209 del C.d.S. e 28 L.689/1981.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Sesto Fiorentino eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, perché erroneamente proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anziché dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 e nel merito ne chiedeva il rigetto.

Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Riscossione e, pertanto, se ne dichiarava la contumacia.

In mancanza di istanze istruttorie, all'udienza del 16.12.2019, sulle conclusioni precisate dall'opponente nei termini di cui al verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo occorre evidenziare che l'estratto del ruolo esattoriale è atto suscettibile di impugnazione. A tal riguardo si richiama il consolidato

orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Trib.V, n. 724 del 16.06.2009). Infatti, *"il contribuente ha sempre facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza dello stesso una ben individuata pretesa tributaria"* (Cass. n. 17202/2009). Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, allorquando l'estratto di ruolo riguardi crediti di natura non tributaria, come nel caso di specie.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda, sollevata dal Comune convenuto, poiché la stessa va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c. Infatti, è pacifico che l'opponente, ove deduca l'inesistenza del titolo esecutivo o l'estinzione dello stesso per fatti sopravvenuti, come nel caso in esame, debba proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., davanti al giudice competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, che, nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, è il giudice di pace. Come ha chiarito la Suprema Corte in più occasioni, *"la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili alle violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche quando venga fatto valer un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'articolo 615 c.p.c."* (di recente, Cass. Civ., n. 3283

del 18 febbraio 2015; conformi, Cass. Sez. III, n. 24215 del 17.11.2009; n. 16997/2006; n. 7007/2006). Nel caso di specie, la TOCCI contesta il diritto dell'ente impositore di agire esecutivamente, essendosi maturata la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti pretesi dallo stesso e, pertanto, ha correttamente proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace. Ciò posto, la domanda è fondata e deve essere accolta.

In particolare, la sig.ra TOCCI Roberta eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi nei suoi confronti dal Comune di Sesto Fiorentino, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni al Codice della Strada. Ed invero, l'azione di riscossione è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal giorno della commessa violazione, come chiaramente indicato dagli artt. 209 del C.d.S. e 28 L.689/81. Nel caso di specie, alla data di proposizione della domanda (23.07.2019) tale termine è trascorso, atteso che le violazioni in questione sarebbero state commesse nel 2010 e le parti convenute non hanno fornito la prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Si evidenzia, infatti, che l'onere probatorio della parte che eccepisca la prescrizione del credito azionato nei suoi confronti è assolto con la sola deduzione del decorso del tempo e che l'interruzione della prescrizione configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto. Di conseguenza, il controeccepiente ha l'onere di provare l'eventuale interruzione della prescrizione e di dedurre specificamente i fatti su cui la stessa si fonda. Come già sottolineato, tale onere probatorio non è stato assolto dalle parti convenute.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dall'attrice è fondata e l'opposizione deve essere accolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico

delle parti convenute, in solido tra loro.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TOCCI Roberta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione —ex artt. 209 del C.d.S. e 28 L.689/81- il credito di € 205,29, iscritto a ruolo con n. 0005631/2012 ed il credito di € 402,60, iscritto a ruolo con n. 0003100/2012, di cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiede la riscossione per conto del Comune di Sesto Fiorentino.
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 443,00, di cui € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, da distrarre in favore dell'Avv. Annarita BIFANO, ex art.93 c.p.c.

Castrovillari, li 16.01.2020

Depositato in Cancelleria
Il 16-01-2020

IL CANCELLIERE
Rosellina Russo



Il Giudice di Pace
Avv. Mariano N. G. ORENCA

